

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2796)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4741)*

d'iniziativa del deputato ACHILLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 febbraio 1968*

Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali
di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia
di pianificazione territoriale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di Istituti, anche universitari, di Enti pubblici e di Associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'Amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con

il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonchè i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.

Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui al primo comma, è fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici di conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 della presente legge esclusivamente agli esperti inclusi nell'Albo stesso.

Art. 3.

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti inclusi nell'albo di cui all'articolo 2 presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'esame preliminare dei progetti di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

Art. 4.

È fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di

esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attività e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso.

Art. 5.

Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.